

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 1981****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81**

(81/744/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2041/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2041/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2041/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 27,991 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 22.